



Ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC)

del ...

Il Consiglio federale,

visti gli articoli 24a capoverso 3, 24e capoverso 1 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre 2001¹ sul cinema (LCin),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

- il controllo dell'osservanza dell'obbligo spettante ai servizi su richiesta di promuovere la pluralità dell'offerta cinematografica;
- il controllo dell'osservanza dell'obbligo spettante ai servizi televisivi e su richiesta di considerare la creazione cinematografica svizzera indipendente (obbligo di investimento) e la riscossione della tassa sostitutiva;
- la registrazione e la presentazione dei rapporti da parte dei servizi televisivi e su richiesta;
- la notifica, da parte dei servizi su richiesta, delle richieste di film a pagamento;
- l'informazione del pubblico.

Sezione 2: Definizioni

Art. 2 Film computabili

¹ Sono considerati *film computabili* i film, comprese le serie, di cui all'articolo 2 capoverso 1 LCin attribuibili alle categorie documentario, film di fiction, film di animazione o film sperimentale.

² Non sono considerati film computabili:

¹ RS 443.1

- a. trasmissioni di attualità, servizi e reportage;
- b. trasmissioni di intrattenimento, in particolare talk show, reality e docusoap;
- c. riprese trasmesse in diretta e registrazioni, segnatamente di manifestazioni sportive, concerti e spettacoli teatrali;
- d. videogiochi;
- e. film che non ricevono alcun aiuto finanziario di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettere a e b LCin;
- f. film esclusi da qualsiasi forma di promozione di cui all'articolo 16 capoverso 2 LCin.

Art. 3 Ulteriori definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *offerta cinematografica*: programma ai sensi dell'articolo 2 lettera a della legge federale del 24 marzo 2006² sulla radiotelevisione (LRTV) contenente film computabili oppure catalogo di film fruibili su richiesta;
- b. *servizio televisivo*: impresa che mostra contenuti audiovisivi in un programma, segnatamente emittenti televisive e imprese che diffondono un programma in differita;
- c. *servizio su richiesta*: impresa che offre al pubblico un catalogo di contenuti audiovisivi fruibili su richiesta attraverso Internet o altre reti di comunicazione elettroniche.

Sezione 3: Campo di applicazione

Art. 4 Servizi televisivi e su richiesta esentati

(art. 24a cpv. 3 e art. 24e cpv. 2 LCin)

¹ I servizi televisivi e su richiesta sono esentati dagli obblighi di cui agli articoli 24a–24f LCin se:

- a. per mezzo della loro offerta cinematografica in Svizzera, realizzano per ciascun anno civile una cifra d'affari inferiore a 2,5 milioni di franchi;
- b. per ciascun anno civile e ciascuna offerta cinematografica mostrano oppure offrono al massimo 12 film computabili della durata di almeno 60 minuti.

² Su richiesta, vengono esentati:

- a. i servizi televisivi o su richiesta per i quali il rispetto degli obblighi è impossibile o inesigibile, segnatamente perché la loro offerta cinematografica si rivolge a una minoranza culturale o linguistica per la quale non sono disponibili film europei, svizzeri o di produzione indipendente;
- b. i servizi televisivi e su richiesta che riprendono la loro offerta cinematografica da un terzo e la propongono inalterata, se dimostrano che il terzo è registrato

² RS 784.40

presso l'Ufficio federale della cultura (UFC) come servizio televisivo o su richiesta e adempie i suoi obblighi di cui al capitolo 3a LCin.

Art. 5 Servizi televisivi e su richiesta con sede all'estero

(art. 24a cpv. 2 e art. 24b cpv. 2 LCin)

Per valutare se un'impresa con sede all'estero rivolge la sua offerta cinematografica al pubblico svizzero sono determinanti i seguenti criteri:

- a. selezione tematica dei film, orientamento degli altri contenuti mediatici e modalità di presentazione dell'offerta cinematografica;
- b. struttura dei prezzi e opzioni di pagamento per l'offerta cinematografica;
- c. origine dei clienti pubblicitari;
- d. pubblico a cui è rivolta la pubblicità, segnatamente quella mostrata in relazione all'offerta cinematografica.

Capitolo 2: Promozione della pluralità dell'offerta cinematografica dei servizi su richiesta

Art. 6 Film europei

(art. 24a cpv. 1 LCin)

Sono considerati film europei i film computabili della durata di almeno 60 minuti che:

- a. sono stati realizzati quali film svizzeri ai sensi dell'articolo 2 LCin o riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero;
- b. provengono da un Paese appartenente all'Unione europea;
- c. provengono da un Paese che ha sottoscritto la convenzione europea del 5 maggio 1989³ sulla televisione transfrontaliera; oppure
- d. sono stati realizzati quali coproduzioni ai sensi della convenzione europea del 2 ottobre 1992⁴ sulla coproduzione cinematografica o ai sensi della convenzione del Consiglio d'Europa del 30 gennaio 2017⁵ sulla coproduzione cinematografica.

Art. 7 Calcolo della quota di film europei

¹ Il calcolo della quota di film europei presente nel catalogo cinematografico di un servizio su richiesta si basa sul numero dei titoli. Per le serie, ogni stagione è considerata un titolo.

² Se il catalogo cinematografico è composto per più di un terzo da film di durata inferiore a 60 minuti, il calcolo può avvenire sulla base della durata dei film.

³ RS 0.784.405

⁴ RS 0.443.2

⁵ RS 0.443.3

Art. 8 Designazione e facile reperibilità dei film europei

L'obbligo di designare come tali i film europei e di facilitarne la reperibilità è considerato adempiuto se è possibile accedervi direttamente dalla pagina iniziale, segnatamente mediante un riferimento ben visibile con cui vengono pubblicizzati specificatamente i film europei o proposti i criteri di ricerca corrispondenti.

Capitolo 3: Considerazione della creazione cinematografica svizzera indipendente**Sezione 1: Disposizioni generali****Art. 9** Film di origine svizzera

¹ Sono considerati film di origine svizzera i film svizzeri (art. 2 cpv. 2 LCin) e i film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero.

² Si considerano prova dell'origine il certificato di origine oppure il riconoscimento della coproduzione da parte dell'UFC.

Art. 10 Terzi indipendenti

(art. 24c cpv. 1 LCin)

¹ Sono considerati terzi indipendenti le persone e le imprese che non sono di proprietà o soggetti all'influenza determinante di servizi televisivi, servizi su richiesta, imprese mediatiche o istituzioni di formazione e formazione continua, né vi sono unite da stretti vincoli economici.

² Le imprese di produzione devono inoltre:

- a. soddisfare i requisiti di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera b LCin;
- b. disporre di un'organizzazione professionale;
- c. realizzare da più di due anni film in Svizzera; e
- d. aver realizzato, nella media negli ultimi due anni, al massimo il 50 per cento dei loro film su ordinazione per lo stesso servizio televisivo, lo stesso servizio su richiesta o la stessa impresa mediatica.

Sezione 2: Spese computabili**Art. 11** Spese computabili per i film

Sono computabili esclusivamente le spese di cui all'articolo 24c capoversi 1 e 2 lettere a–c LCin per:

- a. film di fiction, documentari e film sperimentali della durata di almeno 60 minuti;
- b. serie con almeno due episodi e una durata totale di almeno 100 minuti;
- c. film di animazione della durata di almeno 5 minuti;

- d. film concepiti per la commercializzazione nei cinema o ai festival cinematografici.

Art. 12 Spese computabili per la creazione cinematografica indipendente

(art. 24c cpv. 1 e 2 lett. a-c LCin)

¹ È computabile come spesa per l'acquisto il pagamento effettuato a un terzo indipendente per lo sfruttamento di un film di produzione indipendente all'interno del programma di un servizio televisivo o del catalogo cinematografico di un servizio su richiesta, per un periodo di tempo limitato ed entro una determinata area geografica. La prestazione deve essere fornita sulla base di un accordo scritto con la persona titolare dei diritti sul film. L'accordo può riferirsi a un film già realizzato o ancora da realizzare. I diritti di licenza concessi vanno ritrasferiti al titolare dei diritti entro al massimo cinque anni.

² È computabile come spesa per la produzione di un film su ordinazione il pagamento effettuato a un'impresa di produzione indipendente per la realizzazione di un film e il trasferimento dei diritti di commercializzazione. I diritti di commercializzazione per lo sfruttamento al di fuori di quello del committente possono essere mantenuti dall'impresa di produzione o esserle ritrasferiti se il relativo prezzo non supera il 10 per cento delle spese di realizzazione.

³ Sono computabili come spesa per la coproduzione i contributi finanziari pagati sulla base di un accordo scritto con un'impresa di produzione indipendente che, su propria iniziativa, realizza un film sotto la propria responsabilità economica e artistica. I diritti mantenuti dall'impresa di produzione devono consentirle una commercializzazione attiva al di fuori dello sfruttamento da parte del servizio televisivo o su richiesta partecipante alla coproduzione. I diritti concessi al servizio televisivo o su richiesta partecipante alla coproduzione vanno ritrasferiti all'impresa di produzione entro al massimo sette anni.

Art. 13 Compensi alle società di gestione autorizzate

(art. 24c cpv. 2 lett. a LCin)

I pagamenti alle società di gestione svizzere sono computabili se riguardano film computabili di origine svizzera. I pagamenti forfettari non sono computabili.

Art. 14 Spese dei servizi televisivi per la promozione e la mediazione di film

(art. 24c cpv. 2 lett. d LCin)

¹ Sono computabili come spese per la promozione e la mediazione di film di origine svizzera o per il rafforzamento della piazza cinematografica svizzera, fino a concorrenza di un importo di 500 000 franchi all'anno e per programma televisivo:

- a. prestazioni proprie, segnatamente la messa a disposizione di ore di trasmissione nel programma televisivo per pubblicizzare un film di produzione indipendente computabile; la prestazione propria deve essere fornita sulla base di un accordo con l'impresa di produzione indipendente quale titolare dei diritti;

l'accordo può essere stipulato prima o dopo l'ultimazione del film; la prestazione pubblicitaria deve essere correlata all'inizio della prima commercializzazione;

- b. spese per la produzione di servizi di critica cinematografica su nuovi film di origine svizzera nel programma televisivo ed eventuali pagamenti per la cessione di diritti d'immagine;
- c. prestazioni a organizzazioni di cultura cinematografica indipendenti, segnatamente:
 - 1. riviste che trattano della produzione cinematografica attuale,
 - 2. archivi cinematografici che conservano prevalentemente film svizzeri e li rendono accessibili al pubblico,
 - 3. festival cinematografici di richiamo nazionale,
 - 4. istituzioni che contribuiscono alla formazione e formazione continua nelle professioni cinematografiche,
 - 5. istituzioni che pubblicizzano in Svizzera e all'estero film svizzeri e coproduzioni riconosciute oppure la piazza cinematografica svizzera.

² Le spese di cui alle lettere a–c che non avvengono sotto forma di prestazioni in denaro sono computabili secondo le usuali tariffe di mercato o di settore. Sono dedotte le eventuali controprestazioni delle organizzazioni di cui alla lettera c.

Art. 15 Spese per istituzioni di promozione della cinematografia riconosciute

(art. 24c cpv. 2 lett. e LCin)

¹ Sono computabili come spese per istituzioni di promozione della cinematografia i pagamenti alle istituzioni di promozione della cinematografia riconosciute che vengono interamente utilizzati da queste ultime per promuovere sceneggiature o lo sviluppo e la realizzazione di progetti cinematografici di autori di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a LCin.

² L'istituzione deve confermare la ricezione del pagamento e l'utilizzo a destinazione vincolata.

Art. 16 Riconoscimento delle istituzioni di promozione della cinematografia

¹ Le istituzioni di promozione della cinematografia vengono riconosciute dall'UFC se:

- a. applicano criteri qualitativi per selezionare i film che possono beneficiare di un sostegno; e
- b. la selezione dei film che possono beneficiare di un sostegno avviene in maniera indipendente dalle imprese soggette all'obbligo di investimento e dalle imprese che realizzano o commercializzano esse stesse film o che sono legate da vincoli organizzativi o finanziari a queste ultime;

- c. la procedura per la concessione dei contributi di promozione è concepita in modo equo e trasparente;
- d. i richiedenti respinti ricevono una motivazione e hanno la possibilità di chiedere un riesame della decisione presso un'istanza sovraordinata.

² L'UFC pubblica sul suo sito Internet l'elenco delle istituzioni riconosciute.

Sezione 3: Momento determinante per il computo delle spese

Art. 17

¹ Per il computo di una spesa è determinante il momento in cui è fornita la prestazione, segnatamente il pagamento.

² Per le prestazioni proprie dei servizi televisivi destinate alla promozione e alla mediazione di film è determinante il momento della trasmissione.

Sezione 4: Definizione dei proventi lordi determinanti

Art. 18 Principio

(art. 24b cpv. 1 LCin)

È considerata provento lordo determinante per il calcolo dell'obbligo di investimento la cifra d'affari realizzata in Svizzera per ciascun anno civile, senza imposta sul valore aggiunto. Fa fede la cifra d'affari dichiarata dall'impresa all'Amministrazione federale delle contribuzioni. Le copie dei rendiconti IVA inoltrati vanno presentate all'UFC insieme al conto annuale.

Art. 19 Proventi lordi determinanti per le imprese con più offerte cinematografiche autonome

¹ Per i servizi televisivi e su richiesta che mostrano o offrono più offerte cinematografiche autonome è prevista una deduzione percentuale se dimostrano che realizzano i loro proventi lordi prevalentemente con offerte cinematografiche senza film computabili. La deduzione è calcolata sulla quota delle spese d'esercizio per offerte cinematografiche senza film computabili rispetto al totale delle spese d'esercizio.

² È considerata autonoma un'offerta cinematografica che si differenzia chiaramente dalle altre offerte cinematografiche dello stesso offerente ed è percepita dal pubblico come offerta autonoma. Soddisfa segnatamente i seguenti requisiti:

- a. è diffusa tramite un proprio sito Internet o trasmessa come programma proprio;
- b. è pubblicizzata, commercializzata e fatturata come marchio indipendente;
- c. può essere fruita in maniera indipendente dalle altre offerte cinematografiche dello stesso offerente.

Art. 20 Proventi lordi determinanti per le imprese con proventi non correlati all'offerta cinematografica

Per le imprese che dimostrano che i loro proventi lordi derivano prevalentemente da attività o servizi non correlati all'offerta cinematografica, il calcolo dell'obbligo di investimento si basa sulla quota di proventi realizzata in correlazione con l'offerta cinematografica. Qualora tale quota non possa essere quantificata in modo affidabile o l'offerta cinematografica sia gratuita per il pubblico, la quota delle spese d'esercizio correlata all'offerta cinematografica sarà divisa per le spese d'esercizio totali e moltiplicata per la cifra d'affari.

Art. 21 Proventi lordi determinanti per le imprese che gestiscono reti
(art. 24d cpv. 2 LCin)

¹ Sono considerate imprese che gestiscono reti gli offerenti di servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 3 lettera b della legge del 30 aprile 1997⁶ sulle telecomunicazioni.

² Per le imprese che gestiscono reti e offrono o mostrano offerte cinematografiche i proventi lordi determinanti provenienti dall'offerta cinematografica si compongono di:

- a. pagamenti per l'acquisto o il noleggio di film;
- b. pagamenti per le offerte cinematografiche mostrate o offerte in abbonamento oppure previo pagamento di un importo forfetario;
- c. pagamenti per la pubblicità mostrata in correlazione con l'offerta cinematografica;
- d. pagamenti per la trasmissione o l'utilizzo di dati raccolti in correlazione con l'offerta cinematografica.

³ Qualora la quota di proventi provenienti dall'offerta cinematografica non possa essere quantificata in modo affidabile o l'offerta cinematografica sia gratuita per il pubblico, la quota delle spese d'esercizio correlata all'offerta cinematografica sarà divisa per le spese d'esercizio totali e moltiplicata per la cifra d'affari.

Capitolo 4: Procedura

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 22 Registro
(art. 24g LCin)

L'UFC gestisce il registro pubblico di cui all'articolo 24g LCin.

⁶ RS 784.10

Art. 23 Registrazione

¹ I servizi televisivi e su richiesta che sottostanno all'obbligo di registrazione sono tenuti ad annunciarsi spontaneamente all'UFC.

² Nell'annuncio figurano:

- a. nome, indirizzo, scopo aziendale, sede e numero d'identificazione dell'impresa e, per le persone giuridiche, i membri del comitato direttivo; le imprese senza sede in Svizzera devono indicare un recapito in Svizzera;
- b. tipo e numero delle offerte cinematografiche, indicando se vengono mostrati o offerti film computabili;
- c. modello commerciale e cifre d'affari realizzate in Svizzera negli ultimi due anni d'esercizio in correlazione con l'offerta cinematografica;
- d. eventuali indirizzi Internet;
- e. dati necessari per le eventuali esenzioni ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2.

³ Le modifiche ai dati di cui al capoverso 2 vanno notificate spontaneamente all'UFC entro 30 giorni.

Art. 24 Comunicazione degli obblighi delle imprese registrate

¹ Una volta effettuata la registrazione, l'UFC verifica a quali obblighi legali è soggetta l'impresa e glieli comunica.

² Se un'impresa non è d'accordo, l'UFC emana una decisione impugnabile.

Art. 25 Obbligo di fare rapporto

(art. 24h LCin)

¹ Per ogni anno trascorso i servizi su richiesta registrati fanno rapporto spontaneamente entro il 30 aprile dell'anno successivo in merito all'adempimento del loro obbligo di promozione della pluralità dell'offerta. Presentano segnatamente documentazione su:

- a. numero totale dei film da loro offerti in Svizzera;
- b. film europei da loro offerti in Svizzera, segnatamente un elenco con i titoli dei film, i Paesi produttori ed eventualmente la durata;
- c. modo in cui viene attuato l'obbligo di designare come tali i film europei e di renderli facilmente reperibili.

² Per ogni anno trascorso i servizi televisivi e su richiesta registrati fanno rapporto spontaneamente entro il 30 aprile dell'anno successivo in merito all'adempimento del loro obbligo di considerazione della creazione cinematografica svizzera indipendente. Presentano segnatamente documentazione su:

- a. proventi lordi da loro realizzati: conto annuale, rendiconti IVA, eventualmente rendicontazione dei proventi correlati all'offerta cinematografica e delle spese d'esercizio conformemente agli articoli 19–21;
- b. spese considerate investimenti indicate in elenchi con:

1. dati sul tipo di spese,
2. titolo del film, impresa di produzione e regia,
3. importi e destinatari dei pagamenti, causa giuridica.

³ Ogni anno i servizi televisivi e su richiesta registrati che sono esentati conformemente agli articoli 4 e 5 fanno rapporto spontaneamente in merito alle condizioni determinanti per la loro esenzione e presentano la relativa documentazione.

Sezione 2: Procedura per la promozione della pluralità dell'offerta cinematografica dei servizi su richiesta

Art. 26 Esenzione dall'obbligo di fare rapporto

Sono esentati dall'obbligo di fare rapporto di cui all'articolo 24^h capoverso 1 lettera a LCin:

- a. i servizi su richiesta con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea, se l'offerta cinematografica proposta in Svizzera corrisponde a quella dello Stato di sede;
- b. i servizi televisivi che offrono su richiesta per al massimo 7 giorni i film mostrati nel loro programma;
- c. i servizi televisivi che offrono su richiesta per al massimo 7 giorni i film contenuti in programmi ripresi da terzi e mostrati inalterati.

Art. 27 Notifica delle richieste a pagamento

(art. 24i LCin)

¹ I servizi su richiesta svizzeri ed esteri che sottostanno all'obbligo di notifica di cui all'articolo 24i LCin notificano ogni anno per ciascun film richiesto della durata di almeno 60 minuti:

- a. il titolo originale e il titolo nelle lingue ufficiali della Svizzera;
- b. i numeri ISAN;
- c. i principali responsabili della parte creativa, in particolare il regista;
- d. il genere di film;
- e. il Paese produttore, i Paesi coproduttori e il Paese con la maggiore quota di finanziamento;
- f. le versioni linguistiche in cui è disponibile il film;
- g. l'anno di realizzazione;
- h. la data di lancio della commercializzazione per ogni tipo di utilizzazione;
- i. la durata in minuti;
- j. il titolare dei diritti di commercializzazione per la Svizzera;
- k. il numero di richieste a pagamento.

² Non devono essere notificate:

- a. le richieste a pagamento notificate da un altro servizio su richiesta, segnatamente nel caso di servizi su richiesta che riprendono inalterato il catalogo cinematografico di un servizio su richiesta registrato presso l'UFC con il quale hanno stipulato un accordo sulla notifica all'UFC delle loro richieste;
- b. le richieste di film a pagamento di un servizio su richiesta senza sede in Svizzera la cui offerta non è rivolta al pubblico svizzero secondo i criteri di cui all'articolo 5.

Sezione 3: Procedura per la considerazione della creazione cinematografica svizzera indipendente

Art. 28 Controllo annuale dell'obbligo di investimento

¹ In base ai rapporti forniti dai servizi televisivi e su richiesta (art. 25) l'UFC calcola l'importo degli investimenti per l'anno trascorso, controlla le spese sostenute e comunica alle imprese interessate i risultati delle sue verifiche.

² Prima di emanare una decisione accorda alle imprese interessate il diritto di audizione.

³ Qualora l'UFC non possa definire le necessarie basi di calcolo o ciò richieda un onere sproporzionato, può determinare a sua discrezione l'importo degli investimenti.

Art. 29 Decisione della tassa sostitutiva

Trascorso il periodo di investimento di quattro anni l'UFC decide un'eventuale tassa sostitutiva pari alla differenza tra gli investimenti dovuti e le spese sostenute.

Art. 30 Modifiche durante il periodo di investimento

¹ Qualora le condizioni di un servizio televisivo o su richiesta determinanti per l'obbligo di investimento cambino sostanzialmente nel periodo di investimento di quattro anni, segnatamente a seguito di riorganizzazione, cessazione dell'attività, crollo della cifra d'affari o fallimento, il servizio televisivo o su richiesta emette spontaneamente un conteggio intermedio per l'UFC e vi allega i documenti determinanti.

² Qualora non sia previsto o possibile ripartire o riprendere l'obbligo di investimento oppure le spese computabili avvenute, un'eventuale tassa sostitutiva sarà decisa sulla base del conteggio intermedio per il corrispondente periodo ridotto di conteggio.

Art. 31 Esigibilità della tassa sostitutiva e interesse di mora

¹ La tassa sostitutiva è esigibile con il passaggio in giudicato della decisione.

² Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dall'inizio dell'esigibilità. In casi speciali l'UFC può prorogare il termine di pagamento.

³ Trascorso infruttuosamente il termine di pagamento, l'UFC concede alla persona tenuta a pagare la tassa, per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, un termine supplementare di 20 giorni. Indica alla persona tenuta a pagare la tassa che alla scadenza di tale termine l'Amministrazione federale delle finanze è incaricata della riscossione del credito.

⁴ Con la fissazione del termine supplementare la persona tenuta a pagare la tassa è costituita in mora. L'interesse di mora è del cinque per cento.

Art. 32 Prescrizione della tassa sostitutiva

¹ La tassa sostitutiva si prescrive in cinque anni dall'inizio dell'esigibilità.

² La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo inteso a far valere il credito presso la persona tenuta a pagarlo.

³ Con l'interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.

Capitolo 5: Organi esecutivi e restanti disposizioni procedurali

Art. 33 Registrazione dei dati e statistiche

¹ L'Ufficio federale di statistica (UST) è competente della registrazione dei dati di cui all'articolo 24i LCin e 27 della presente ordinanza.

² L'UST raccoglie i dati pertinenti per l'analisi della pluralità dell'offerta e il controllo dell'osservanza dell'obbligo di promuovere la pluralità dell'offerta cinematografica e li trasmette in forma anonima all'UFC.

Art. 34 Moduli

¹ L'UFC e l'UST mettono a disposizione i moduli per la registrazione di cui all'articolo 23, la notifica delle richieste a pagamento di cui all'articolo 27 e la presentazione dei rapporti annuali di cui all'articolo 25.

² Assicurano che i dati necessari possano essere presentati anche elettronicamente.

³ Vanno utilizzati i moduli eventualmente già esistenti.

Art. 35 Informazioni e revisione dei rendiconti inoltrati

¹ L'UFC può esigere informazioni o documenti aggiuntivi e chiedere informazioni alle autorità cantonali e federali.

² Qualora il conto annuale, le rendicontazioni di cui agli articoli 19–21, i conteggi intermedi di cui all'articolo 30 o le rendicontazioni sulle spese per i film di origine

svizzera non siano oggetto di verifica da parte di una persona o società fiduciaria indipendente e abilitata quale revisore secondo la legge del 16 dicembre 2005⁷ sui revisori, l'UFC può far verificare sul posto i dati dell'impresa da un ufficio di revisione indipendente.

³ Qualora l'ufficio di revisione riscontri difformità sostanziali, l'UFC può obbligare l'impresa ad assumersi le spese della revisione.

Capitolo 6: Protezione dei dati e informazione del pubblico

Art. 36 Protezione dei dati

¹ Le cifre sui risultati aziendali notificate all'UFC o chieste da quest'ultimo, segnatamente i dati sui proventi lordi, sulle spese d'esercizio, sulle spese sostenute e sul numero di richieste a pagamento sono confidenziali.

² Fatte salve le disposizioni sull'esame degli atti nella procedura amministrativa di cui alla legge del 20 dicembre 1968⁸ sulla procedura amministrativa, possono essere esaminate solo previo consenso dell'impresa da cui provengono.

³ Sono fatti salvi gli articoli 35 e 37.

Art. 37 Informazione del pubblico

¹ Ogni anno l'UST pubblica una panoramica su:

- a. i film richiesti in base a Paese di produzione, genere di film e tipo di prima commercializzazione;
- b. le richieste in base al modello commerciale.

² Ogni anno l'UFC comunica tramite pubblicazione:

- a. quali imprese hanno adempiuto la quota di almeno il 30 per cento di film europei e quali no, e in che modo i film europei sono designati come tali;
- b. la somma delle spese computate dai servizi televisivi e su richiesta in base al tipo;
- c. la somma degli investimenti posticipati;
- d. la somma delle tasse sostitutive riscosse;
- e. l'utilizzo della tassa sostitutiva da parte dell'UFC.

⁷ RS 221.302

⁸ RS 172.021

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 38 Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza del 9 marzo 2007⁹ sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 6

Abrogato

Art. 39 Disposizioni transitorie

¹ Fino al 31 dicembre 2023 l'obbligo per le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche di promuovere il cinema svizzero è retto dall'articolo 7 LRTV nella versione del..... Il controllo spetta all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).

² Le spese computate dall'UFCOM di cui all'articolo 7 LRTV nella versione del..... non sono computabili come spese ai sensi della LCin.

³ Per i servizi televisivi e su richiesta esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, il periodo di investimento di quattro anni di cui all'articolo 24b LCin inizia il 1° gennaio 2024.

⁴ Le imprese che sottostanno all'obbligo di registrazione sono tenute ad annunciarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

⁵ La notifica delle richieste a pagamento di cui all'articolo 27 da parte dei servizi su richiesta si applica ai film commercializzati dal 1° gennaio 2024.

Art. 40 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

⁹ RS 784.401